



SETTEMBRE 2012
CIRCOLARE INFORMATIVA
LA RIFORMA DEI PAGAMENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO
COSA CAMBIA?

Con legge del 24 marzo 2012 n. 27 è stato convertito in legge il D.L. n. 1/2012, il c.d. "Decreto liberalizzazioni" che costituisce recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva Comunitaria n. 7/2011 che nasce dall'esigenza di contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'art. 62 del "cd. Decreto Monti" prevede stringenti disposizioni che comporteranno una "rivoluzione" nel settore vitivinicolo per quanto riguarda le vendite e gli acquisti delle uve e del vino (sfuso o in bottiglia) tra operatori economici.

Le novità dovrebbero partire dal prossimo 24 ottobre 2012, data indicata per l'entrata in vigore del testo normativo.

Ad oggi il Decreto interministeriale applicativo dell'art. 62 del DL 1/2012 è all'esame del Consiglio di Stato che potrebbe richiedere degli aggiustamenti. Quindi ancora non abbiamo la versione definitiva.

Ecco le novità in sintesi.

Ambito di applicazione – CONSEGNA IN ITALIA

Le norme contenute nell'art. 62 D.L. 1/2012 e nel relativo decreto applicativo si applicano ai contratti e alle relative transazioni commerciali di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel territorio della Repubblica Italiana.

Esclusioni dall'applicazione della Legge

- ⇒ conferimenti di prodotti agricoli operati dagli imprenditori alle cooperative se gli imprenditori risultano soci delle stesse;
- ⇒ i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori se gli imprenditori risultano soci delle stesse;
- ⇒ conferimenti di prodotti ittici;
- ⇒ cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Caratteristiche dei contratti di vendita delle uve e del vino

Art. 62, c. 1, D.L. 1/2012 – Art. 3 Decreto Interministeriale

I contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari devono essere **redatti in forma scritta** e indicare, **a pena di nullità**:

- la durata,
- la quantità,
- le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo,
- le modalità di consegna e di pagamento.

COSA SI INTENDE PER FORMA SCRITTA

Per “*Forma scritta*” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di **manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale** avente ad oggetto la cessione dei prodotti.

Vi rientrano, quindi, i documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.

Devono riportare la seguente dicitura: “*Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*”

NUOVI TERMINI OBBLIGATORI DI PAGAMENTO

ART. 62 D.L. 1/2012 COMMA 3

- ⇒ PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DETERIORABILI: **30 GIORNI**
- ⇒ PRODOTTI NON DETERIORABILI (tra cui il vino): **60 GIORNI**

Si sottolinea che i termini di pagamento dei prodotti alcolici era già stabilito in 60 giorni dalla L. n. 28/1999 Art. 22 che consentiva, inoltre, di ottenere un’ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva (ex. Art. 633 c.p.c.).

DECORRENZA DEL TERMINE

Ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (Art. 5 decreto interministeriale)

La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente,

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, il termine decorre dalla data di CONSEGNA dei prodotti

INTERESSI DI MORA

Il pagamento degli “*interessi*” decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.

Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento indicato dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

PRATICHE SLEALI

Sono considerate sleali, ai sensi dell'4 del decreto interministeriale, le pratiche che:

- a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;
- c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli.

E' altresì considerata pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura.

Il decreto interministeriale dedica un intero allegato alle pratiche commerciali sleali, individuando, per contro, le corrispondenti condotte lecite (*best practices*).

ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE

- Il decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012.

- I contratti **GIÀ IN ESSERE** alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'art.62 (FORMA SCRITTA), devono essere adeguati non oltre la data del **31 dicembre 2012**;

- Per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 (TERMINI DI PAGAMENTO ED INTERESSI) si applicano **automaticamente** a tutti i contratti a partire dal **24 ottobre 2012**, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa.